DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — **ROMA** — GIOVEDI' 13 GIUGNO — NUM. 140

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 2 giugno 1889:

A cavaliere:

Eandi cav. Vincenzo, segretario amministrativo di 1ª classe nel Ministero delle finanze, collocato a riposo per motivi di salute con decreto 28 aprile scorso.

D'Arco cav. Renato, ispettore di 1ª classe nel Corpo delle guardie di finanza, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Guiso cav. avv. Antonio, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo per motivi di salute.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 30 maggio 1889:

A grand'uffiziale:

Grassi cav. Giovanni, maggior generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

A cavaliere:

Rondinella Francesco, capitano contabile, collocato a riposo.
Ferrero Vincenzo, id., id.
Valenzani Giuseppe, id., id.
D'Andrea Michele, id. id.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 2 giugno 1889:

A cavaliere:

Cetta Enrico, ricevitore del Registro, collocato a riposo per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 2 giugno 1889:

A cavaliere:

Aguglia Francesco, giudice di Tribunale civile e correzionale, dispensato dal servizio, a sua domanda.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6107 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, N. 5921;

Veduti i pareri del Consiglio di Stato del 13 aprile e 18 maggio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto, in un col detto regolamento, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.*

TITOLO I.

DEI PREFETTI, SOTTO PREFETTI E DEI LORO UFFICI

Art. 1.

Il prefetto dipende direttamente dal ministro dell'interno ed eseguisce gli ordini degli altri ministri nelle materie di loro competenza.

Esercita la sua sorveglianza su tutti i servizi governativi, provinciali e comunali, sui corpi morali, sulle società ed imprese nelle quali lo Stato è interessato, sui funzionari ed agenti addetti ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi Ministeri quei provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse della pubblica amministrazione.

Mantiene la disciplina negli uffici che dirige; invigila sulla osservanza di una scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari e delle norme che provvedono al buon andamento dei pubblici servizi.

Fa ogni anno una relazione al Ministero dell'interno sulle condizioni economiche e morali della provincia e dei suoi corpi morali e sulle altre materie che possono essere indicate dal ministro dell'interno e dagli altri ministri.

Art. 2.

Il prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del Governo in conformità della legge.

Pubblica un bollettino periodico della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri atti e provvedimenti.

Art. 3.

Il prefetto per richiedere la forza armata dovrà rivolgersi all'Autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di ottemperare alla richiesta.

Nei casi d'urgenza può, come autorità di sicurezza pubblica, chiedere l'intervento della forza armata per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica.

Art. 4.

Il prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Art. 5.

Ogni ufficio di prefettura è ripartito come appresso:

Gabinetto.

Affari riservati — Personale della prefettura, sottoprefettura, e degli altri uffici governativi — Sindaci — Associazioni — Avvenimenti politici — Emigrazione — Rapporti colle autorità politiche e militari — Stampa — Affari diversi.

Divisione Prima.

Incanti e contratti nell'interesse dello Stato — Approvazione di contratti stipulati dall'Intendenza di finanza — Cauzioni — Rilascio di copie di atti — Legalizzazione di firme — Naturalità e cittadinanza — Dazio consumo governativo — Tasse e demanio — Esattorie — Ricevitoria provinciale — Asse ecclesiastico — Personale della commissione provinciale e delle commissioni mandamentali per le imposte dirette — Belle arti — Antichità — Culto — Protocollo generale — Archivio — Biblioteca — Copisteria — Spedizione — Pubblicazione, diramazione e conservazione delle leggi e degli atti del Governo — Affari non attribuiti ad altre divisioni.

Divisione Seconda.

1. Affari comunali e provinciali — Circoscrizioni — Liste elettorali politiche e amministrative — Elezioni — Demani comunali.

2. Opere pie e affari relativi.

Divisione Terza.

1. Igiene e sanità pubblica — Leva e servizi militari — Tiro a segno nazionale — Milizia territoriale.

2. Servizio forestale — Miniere e Cave — Pesi e misure — Fiere e mercati — Affari diversi di agricoltura, industria e commercio.

3. Carceri — Lavoro nelle prigioni — Personale di custodia — Mantenimento dei detenuti.

Divisione Quarta.

Lavori pubblici — Viabilità — Ferrovie — Espropriazioni — Bonifiche — Poste e telegrafi — Affari diversi relativi all'amministrazione dei lavori pubblici.

Ragioneria.

1. Contabilità dello Stato — Servizio di cassa della prefettura — Conto corrente colla Tesoreria provinciale e conti correnti per ciascun servizio.

2. Contabilità dei comuni della provincia e degli altri corpi morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.

Ufficio del provveditore agli studi.

1. Amministrazione scolastica provinciale, istruzione primaria, secondaria e tecnica — Scuola d'arti e mestieri — Scuola agraria — Istituti speciali.

2. Protocollo ed archivi speciali.

Ufficio di pubblica sicurezza.

1. Polizia giudiziaria e amministrativa.

2. Protocollo ed archivi speciali.

Art. 6.

Il prefetto può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari.

Nelle sottoprefetture si osserverà, possibilmente, un metodo conforme.

Art. 7.

Ogni ufficio di prefettura e di sotto prefettura dovrà avere un registro di protocollo generale e, in corrente, un indice alfabetico per la ricerca delle carte.

Ogni ufficio di prefettura dovrà anche avere un registro dei provvedimenti del prefetto, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di prefettura.

Per la forma del protocollo generale, dell'indice alfabetico, di altri registri che potessero occorrere il Ministero darà istruzioni e moduli speciali.

Art. 8.

Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al prefetto od al sotto prefetto un elenco degli affari registrati da oltre 15 giorni, che ancora non fossero spediti.

Art. 9.

Ogni prefettura e sottoprefettura ha due archivi, l'uno *generale* o di deposito, che riflette gli affari ultimati da 3 anni; l'altro *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari dei corpi morali.

Ogni serie si divide in categorie.

Le carte devono custodirsi in buste chiuse.

Le carte che passano agli archivi di deposito devono essere accompagnate da inventario.

Art. 10.

L'archivista della prefettura o sottoprefettura è responsabile del regolare assetto degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni ed altri stampati.

Art. 11.

I sottoprefetti faranno ogni anno al prefetto un rapporto sulle materie indicate dall'art. 1.

TITOLO II.

CAPO I.

DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.

Art. 12.

Il Consiglio provinciale nella sessione ordinaria elegge i quattro membri effettivi e i due supplenti che devono far parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 13.

Gli eletti entrano in carica nella prima adunanza della Giunta amministrativa che avrà luogo nel gennaio successivo.

Art. 14.

Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei commissari elettivi il Consiglio provinciale sarà convocato straordinariamente per la surrogazione nel termine di un mese

Art. 15.

La decadenza dall'ufficio di commissario elettivo della Giunta provinciale amministrativa per causa delle incompatibilità o degli impedimenti di cui all'art. 11 della legge sarà pronunziata dalla Giunta medesima, sentito l'interessato.

Art. 16.

Ad ogni membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di L. 10. Questa medaglia per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo è determinata in L. 15.

La somma complessiva sarà stanziata nel bilancio provinciale e pagata dal tesoriere provinciale sulle note approvate dal presidente.

Art. 17.

La Giunta provinciale si riunisce nell'ufficio di prefettura.

È assistita da impiegati della prefettura.

Tiene il suo carteggio per mezzo del prefetto.

Art. 18.

La Giunta provinciale approverà per l'esercizio delle sue attribuzioni un regolamento interno.

CAPO II.

Procedimento dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela.

Art. 19.

L'ufficio di segreteria della Giunta provinciale amministrativa terrà il registro delle deliberazioni e quello degli intervenuti alle singole adunanze.

Questo secondo registro, firmato in ogni singola seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Art. 20.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono secondo l'art. 10 della legge.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.

Se un ricorso presentato alla Giunta riguardi l'interesse diretto di terzi, essa ordina che per cura del ricorrente venga notificato a ciascun interessato nel termine di legge, o, quando la legge non lo disponga, nel termine stabilito dalla Giunta medesima, la quale sospende l'esame dell'affare finchè non consti della seguita notificazione.

Art. 22.

La Giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti

Essa può, quando lo crede utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti relativi di sua competenza.

I rappresentanti delle Amministrazioni e gl'interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti, l'elenco dei quali è sottoscritto da chi li produce e dal segretario della Giunta.

La Giunta può ordinare alle Amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza ed agl'interessati, e richiedere alle autorità governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23.

La Giunta può ordinare inchieste, perizie, verificazioni ed accessi sui luoghi: alle spese relative provvedono le Amministrazioni e le parti interessate.

Art. 24.

I provvedimenti che la Giunta emette per la istruzione degli affari hanno nome di ordinanze, quelli che hanno carattere definitivo hanno nome di decisioni.

Le ordinanze sono sottoscritte dal presidente e dal segretario e le decisioni dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 25.

Prima che la Giunta abbia emanato il provvedimento definitivo non è ammesso ricorso contro le ordinanze, le quali possono soltanto essere impugnate coi ricorsi presentati contro le decisioni.

Art. 26.

I provvedimenti della Giunta debbono essere motivati.

Tuttavia ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richiede la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione e contro i quali non sia proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della Giunta può essere espressa colla formola: *si approva*.

Art. 27.

Spetta al prefetto, come presidente della Giunta:

1° Di determinare il giorno per le sedute;

2° Di proporre l'ordine del giorno per le sedute;

3° Di distribuire gli affari tra i membri della Giunta;

4° Di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

5° Di curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle Amministrazioni ed agl'interessati;

6° Di prendere tutte le misure richieste pel buon andamento del servizio.

Art. 28.

Le sedute sono annunciate ai membri della Giunta da un avviso notificato loro almeno 24 ore prima.

L'avviso enuncia il giorno e l'ora della seduta.

Il segretario redige il verbale della seduta a norma della legge e dell'art. 110 del presente regolamento.

Le disposizioni dell'art. 7 del regolamento sono applicabili agli atti e alle deliberazioni della Giunta le quali debbono essere trascritte nel modo indicato dall'articolo predetto.

Art. 29.

Le parti interessate hanno diritto di avere copia a loro spese dei provvedimenti che le riguardano.

Art. 30.

Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comunali, salvo che la legge prescriva che un dato atto debba essere notificato nelle forme giudiziarie.

TITOLO III.

Capo I.

Del comune, dell'ufficio e del segretario comunale.

Art. 31.

La facoltà accordata ai comuni dal § 3 dell'articolo 12 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi, separati per ogni comune, muniti di serratura e di chiave, pel deposito delle carte.

Questa chiave rimarrà presso il segretario, il quale dovrà tener il registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Non si potranno estrarre carte dall'archivio, nè esportarle dall'ufficio comunale senza l'ordine in iscritto del sindaco o della Giunta al segretario, il quale restituirà l'ordine quando le carte gli vengono ritornate.

In ciascuno dei comuni riuniti in consorzio sarà un albo pretorio per le pubblicazioni che la legge prescrive.

Art. 32.

Per essere nominato segretario comunale bisogna provare:

1° Di essere maggiore di età;

2° Di non essere mai stato condannato per reati contemplati dall'articolo 30 della legge;

3° Di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica;

4° Di avere ottenuta la patente di idoneità in seguito ad esame.

Terrà luogo della patente il certificato d'idoneità agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero dell'interno.

La Commissione per gli esami sarà composta del prefetto, che la presiederà personalmente o per mezzo del consigliere delegato, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, a scelta del prefetto.

Ciascun membro della Commissione avrà voto deliberativo.

Con speciale istruzione il Ministero dell'interno determinerà il modo di procedere agli esami e le materie intorno alle quali dovranno versare.

L'apertura degli esami, i quali devono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di prefettura, sarà annunciata tre mesi prima con avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia e all'albo pretorio, tosto che i sindaci ne avranno ricevuto partecipazione dalla prefettura.

Art. 33.

I prefetti e sottoprefetti verificheranno se gli inventari e le successive aggiunte o modificazioni, di cui all'art. 140 della legge, siano compilati con esattezza e faranno alle Amministrazioni comunali le opportune osservazioni.

Gli inventari devono essere vidimati dal sindaco e dal segretario.

Della regolarità degli inventari e della conservazione di tutti i titoli, atti, carte e scritture di spettanza del comune sono responsabili il sindaco e il segretario.

Art. 34.

Il segretario è responsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'ufficio comunale.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione il segretario dovrà sostenere la spesa del commissario che il prefetto o il sottoprefetto, ai termini dell'art. 174 della legge, è in facoltà d'inviare sul luogo per la spedizione dell'affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella proporzione che sarà determinata dal prefetto o sottoprefetto, gli altri impiegati comunali ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese saranno anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio degli impiegati.

Art. 35.

In ogni comune il segretario deve tenere in corrente i registri indicati nella tabella n. 1 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti.

Deve inoltre tenere in ordine cronologico:

1° Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione;

2° Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvate dall'autorità competente;

3° Le leggi e i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della prefettura;

4° I bilanci o stati presuntivi;

5° I conti consuntivi;

6° I ruoli delle tasse comunali, non che quelli degli appartenenti al comune tenuti a prestazioni militari;

7° I libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non vi sia uno speciale impiegato;
8° Gli atti relativi al censimento della popolazione e della statistica;
9° Le mercuriali periodiche dei cereali;
10° I verbali di verificazione di cassa;
11° Le carte relative alla leva militare di ciascun anno;
12° I registri dello stato civile;
13° Il registro di popolazione;
14° L'elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari;
15° Gli altri atti e registri che siano prescritti da leggi o da regolamenti.

Art. 36.

Ogni comune è in obbligo di compilare e tenere nella segreteria comunale:
1. L'inventario dei beni stabili posseduti dal comune e dalle frazioni di esso, dei demani e promiscuità, servitù attive e passive e d'ogni diritto relativo a beni stabili;
2. L'inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività;
3. L'elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;
4. L'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.

Art. 37.

L'esazione dei diritti di segreteria verrà fatta a cura del segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun mese, ne dovrà versare il prodotto nella cassa comunale.
Per tale esazione si terrà in ogni ufficio comunale un registro secondo il modulo prescritto da speciali istruzioni.
Questo registro dovrà essere tenuto in conformità delle vigenti leggi sul bollo e vidimato in ogni mezzo foglio dal sindaco.
Ogni quietanza sarà controdistinta dal numero progressivo.
Il registro delle esazioni fatte dal 1.° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere unito al conto consuntivo del comune.
Tali disposizioni sono anche applicabili nei comuni nei quali l'esazione dei diritti è ceduta ai segretari comunali ai termini dell'art. 2 del R. Decreto 25 ottobre 1881 n. 475.
È applicabile ai segretari comunali il R. Decreto 14 settembre 1862, n.° 840.

CAPO II.

Delle elezioni.

Art. 38.

Come prova del saper leggere e scrivere, di cui all'art. 19 della legge, varrà la domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.

Art. 39.

Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.
Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di averla veduta scrivere in presenza sua e dei testimoni.
Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.
La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 40.

L'esperimento potrà essere ordinato dalla Giunta municipale, dal Consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla Corte d'Appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale inutilmente, si intenderà aver egli rinunciato alla prova stessa.

Art. 41.

Il prefetto deve curare che la Giunta provinciale amministrativa sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami entro i termini fissati dalla legge.
L'ufficio di segreteria della Giunta amministrativa deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente della Giunta provinciale, in cui si annoteranno in separate colonne il giorno dell'arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e la decisione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 42.

Quando il Consiglio comunale sia sciolto, il delegato straordinario assumerà la presidenza dell'ufficio provvisorio e definitivo nel caso che, a termini dall'art. 66 della legge, dovrebbe essere assunta dal sindaco.

Art. 43.

Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali previsto dall'art. 78 della legge dovrà stendersi processo verbale così della chiusura e suggellamento come della riapertura e dissuggellamento dell'urna.
Al riprendersi delle operazioni elettorali dovrà accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli siano intatti.

Art. 44.

I Consigli comunali e le Giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.
Le Giunte provinciali amministrative non possono conoscere che delle quistioni che abbiano formato oggetto di una decisione del Consiglio comunale.
I Consigli comunali conoscono dei ricorsi ancorchè si aggirino su quistioni non sollevate nell'ufficio elettorale.

Art. 45.

La determinazione della Giunta provinciale amministrativa, di cui all'art. 62 della legge, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intero Consiglio comunale, procedendosi all'elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

Art. 46.

Gli elettori delle frazioni, di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 62 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. 47.

Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati, che hanno riportato maggior numero di voti, presentano i requisiti voluti per essere eleggibili; ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d'ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.
L'ufficio, anche quando dichiari sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, registra nel verbale i voti dati al candidato ritenuto ineleggibile, indicando nel verbale stesso i motivi della sua risoluzione.
L'ufficio deve parimenti far menzione nel verbale delle proteste presentate, ancorchè le abbia reietto.
Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

CAPO III.

Del Consiglio comunale.

Art. 48.

Nel numero fissato dall'art. 112 della legge non debbono computarsi i consiglieri interessati presenti, quando si deliberi su questioni nelle quali detti consiglieri hanno interesse.

I consiglieri che depongono nell'urna una scheda bianca o dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
Non si computano i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 49.

È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto inscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.
Quando, in seguito alla prima convocazione la seduta non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale è indicato il nome degli intervenuti.

Art. 50.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati dall'art. 104 della legge.

Art. 51.

Il delegato del sindaco nelle borgate o frazioni di cui all'art. 135 della legge nella sessione autunnale presenterà una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni.

Art. 52.

Il verbale di approvazione del conto consuntivo dovrà contenere un sunto del rapporto dei revisori.

Art. 53.

Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e deliberazione.
L'esclusione del segretario comunale è di diritto, quand'egli si trovi in uno dei casi ai quali accenna l'art. 249 della legge.

Art. 54.

Le deliberazioni concernenti persone debbono consegnarsi in un verbale separato, da cui consti essersi proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Art. 55.

Le copie di cui è cenno nel paragrafo secondo dell'art. 113 della legge debbono essere certificate conformi all'originale dal sindaco o da chi ne fa le veci ed essere munite del bollo del comune.
Per tali copie non si possono esigere tasse o emolumenti maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (tabella n. 2).
Il segretario certifica in margine della tassa o dell'emolumento percepito.
Nessun emolumento è dovuto quando la copia è richiesta nell'interesse dello Stato e nei casi previsti da speciali disposizioni di legge.
Se gli uffizi comunali ricusano o indugiano a dare le copie suddette il prefetto o il sottoprefetto, sul ricorso degli interessati, possono provvedere a senso degli articoli 174 della legge e 34 del presente regolamento.

Art. 56.

Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'articolo 113 della legge deve eziandio annunziare se siansi prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

CAPO IV.

Della Giunta municipale.

Art. 57.

All'elezione dei membri della Giunta il Consiglio comunale procede nella prima seduta della sessione autunnale.

Art. 58.

Il ballottaggio deve essere preceduto da due votazioni libere a termini dell'art. 115 della legge.

Art. 59.

I consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione colla quale furono nominati sia divenuta esecutiva.

Art. 60.

Ove la Giunta non prepari e non trasmetta, entro il termine prescritto, i ruoli dei quali è cenno nel num. 5 dell'articolo 117 della legge, il prefetto provoca entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine i provvedimenti necessari dalla Giunta provinciale amministrativa.

CAPO V.

Del sindaco.

Art. 61.

Il sindaco presta il giuramento innanzi al prefetto od all'autorità da lui delegata.

Art. 62.

Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.
La fascia deve avere alle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto.

Art. 63.

Il sindaco delega un assessore a supplirlo in caso di bisogno.
Può anche fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 64.

Quando il comune delibera di nominare un tesoriere, in conformità dell'articolo 149 della legge, il sindaco al principio d'ogni mese, deve procedere in confronto del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una verifica dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni.
Di ogni verifica si stenderà verbale in doppio originale firmato dal sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno da conservarsi nell'ufficio comunale, l'altro da rimettersi al tesoriere.
Gli esattori che sono anche tesorieri comunali, sono, per quanto concerne il servizio di tesoreria, soggetti alle verifiche mensili.
Essi devono tenere contabilità separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito spettanti ai comuni dei quali sono tesorieri.
Non possono farsi sostituire dai loro collettori per la firma del conto comunale.

Art. 65.

Il tesoriere comunale è tenuto a prestare una congrua cauzione in beni stabili od in rendita dello Stato.
Non può il comune esonerarlo da tale obbligo.

Art. 66.

L'esattore e il tesoriere non pagheranno alcun mandato che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio e non dipenda da deliberazione regolarmente presa.

Art. 67.

I conti delle entrate e delle spese prima d'essere presentati al Consiglio di prefettura dovranno essere esaminati dall'ufficio di ragioneria, che li accompagnerà con una relazione.

Art. 68.

Le decisioni dei Consigli di prefettura in materia di conti devono essere notificate ai contabili per atto di usciere giudiziario.

Art. 69.

Se il tesoriere comunale ricorre in appello alla Corte dei conti, l'atto d'appello coi motivi deve essere notificato al comune.

Art. 70.

Nell'esame e giudizio dei conti, se il Consiglio di prefettura riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai Consigli comunali o che ne contrassero l'impegno, oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla Giunta municipale non ebbero la ratificazione del Consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. 71.

La decisione del Consiglio di prefettura deve essere notificata per atto di usciere alle persone dichiarate responsabili delle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine congruo pel rimborso delle somme alla cassa comunale.

Art. 72.

La decisione del Consiglio di prefettura diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguita nei trenta giorni da appello alla Corte dei conti.

Art. 73.

Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito, di cui al n. 19 dell'articolo 145 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve rispondere alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, colla giurisdizione penale del pretore e colla popolazione soggetta alla medesima.

Art. 74.

Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del mandamento e nominati dal prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

Art. 75.

Le spese necessarie per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, per lo stipendio dei sanitari, pel salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti giusta i contratti in vigore, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal comune capoluogo del mandamento, che in ogni caso le anticipa, salvo il regresso verso gli altri comuni.

Il prefetto regola e rende esecutivo il riparto della spesa fra i comuni del mandamento.

Art. 76.

I contratti accennati nell'articolo 157 della legge non sono esecutorii senza il *visto* del prefetto o del sottoprefetto, i quali debbono accertarsi dell'osservanza delle forme prescritte.

Il *visto* deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non debbano essere seguiti da formale contratto.

La licitazione, di cui nel secondo paragrafo dello stesso articolo, potrà anche essere seguita da una gara fra i diversi offerenti.

La scelta della licitazione o trattativa privata dev'essere determinata dall'importanza dell'oggetto ovvero dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

Il *visto* non può mai tener luogo dell'autorizzazione preventiva espressamente voluta dall'articolo 157 della legge medesima.

Capo VII.

Delle deliberazioni comunali soggette al visto *od all'approvazione superiore.*

Art. 77.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali di cui all'art. 161 della legge dovranno trasmettersi al prefetto o sotto prefetto in duplice copia, affinchè una sia conservata nell'archivio della prefettura o della sotto prefettura.

Art. 78.

Le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui validità la legge espressamente richiede l'approvazione di un'autorità superiore, non sono esecutorii quand'anche muniti del *visto*, se non interviene quest'approvazione.

Art. 79.

Spetta al prefetto annullare le deliberazioni dei Consigli che contravvengano al disposto dell'art. 260 della legge.

Art. 80.

I regolamenti comunali relativi alle materie di cui all'articolo 167 num. 4 e 5 della legge, quando sono stati approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, diventano esecutivi, senza pregiudizio della facoltà attribuita al Ministero di annullarli in tutto od in parte.

Capo VIII.

Dei regolamenti municipali.

Art. 81.

I comuni possono con regolamenti di polizia urbana:

1. Provvedere all'annona, dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione, per lo smercio dei commestibili e delle bevande, come per l'esercizio delle arti relative;
2. Determinare le norme per le mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustifichino temporaneamente l'opportunità;
3. Provvedere alla nettezza dell'abitato, determinare i modi e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;
4. Prescrivere norme per lo sgombero delle immondezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'innaffiamento dei luoghi pubblici;
5. Determinare gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e degli scoli, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;
6. Provvedere alla libera circolazione nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla costruzione e riparazione di strade, ponti, fabbriche, depositi di materiali, scavi e da altre simili cause;

7. Vietare il passaggio in certi luoghi dei carri o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; determinare gli spazi per le fiere, i mercati ed i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8. Regolare l'uso dei bagni in luogo pubblico;

9. Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10. Prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne e provvedere per la loro pronta estinzione;

11. Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni potranno prescrivere l'uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 82.

I comuni possono con regolamento di polizia rurale prescrivere norme:

1. Per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;

2. Per condurre e custodire gli animali al pascolo ed impedire i furti campestri;

3. Per vietare i passaggi abusivi nelle private proprietà;

4. Per i consorzi risguardanti l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione;

5. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione od allo scolo specialmente nei terreni bonificati e fognati;

6. Per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;

7. Per la manutenzione e la polizia delle strade vicinali soggette a servitù pubblica, in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamenti generali;

8. Per il divieto dei modi di trasportare carichi che siano contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

9. Circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi e regolamenti generali.

Art. 83.

Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti:

1. La formazione delle Commissioni edilizie;

2. La determinazione del perimetro dell'abitato, cui si debbono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3. I piani regolatori dell'ingrandimento e della livellazione, di nuovo allineamento e disposizione delle vie, piazze o passeggiate pubbliche; le costruzioni, le demolizioni e gli obblighi relativi dei proprietari, all'oggetto che siano osservati i piani di cui al numero precedente ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l'aspetto dell'abitato;

4. L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici, che privati;

5. L'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza della via e dei cortili;

6. Le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche;

7. I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi di pubblico passaggio;

8. La posizione e conservazione dei numeri civici;

9. La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati nelle vie e piazze;

10. La visita dei lavori di costruzione da farsi giornalmente da un delegato del municipio accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza, ove esiste, al fine di prevenire disgrazie.

Art. 84.

Nei regolamenti i comuni possono stabilire la pianta organica dei loro agenti.

Non possono però adottare divise e distintivi di grado simili a quelli dell'Esercito e della Marina, degli agenti doganali e di pubblica sicurezza.

Art. 85.

Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate a stabilire dall'art. 117 n. 10 della legge, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti coll'autorizzazione del Ministero della Marina, conformemente al disposto degli articoli 163 a 187 del Codice per la marina mercantile ed 837 del relativo regolamento approvato con R. Decreto 20 novembre 1879 N. 5166 serie 2ª.

TITOLO IV.

DELLE PROVINCIE.

Capo I.

Del Consiglio provinciale.

Art. 86.

Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, prescritto dall'articolo 184 della legge, si farà in ragione di popolazione e la relativa tabella sarà approvata con Decreto Reale.

Saranno pure approvate con Decreto Reale le successive modificazioni che potranno anche occorrere in dipendenza degli articoli 15 e seguenti della legge, come nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti.

Art. 87.

Ove accada che ad una seduta del Consiglio provinciale non intervenga nè il presidente nè il vice presidente, il consigliere più anziano assumerà provvisoriamente la presidenza.

In mancanza del segretario e del vice segretario ne assumerà provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

Capo II.

Della Deputazione provinciale.

Art. 88.

L'elezione della Deputazione provinciale deve essere fatta dal Consiglio in una delle prime sedute della sua sessione ordinaria.

Art. 89.

La Deputazione provinciale è convocata dal suo presidente.

In caso di impedimento giustificato il presidente potrà delegare temporaneamente le sue funzioni ad uno dei membri della Deputazione.

La Deputazione provinciale si adunerà almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Art. 90.

Il Ministero dell'interno, presi gli opportuni accordi cogli altri Ministeri, darà le necessarie istruzioni per la relazione generale che la Deputazione provinciale è tenuta di presentare in ogni anno, secondo l'art. 210, n. 13, della legge.

Art. 91.

Il segretario della Deputazione provinciale deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Questo registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

CAPO III.

Della vigilanza ed ingerenza governativa nell'amministrazione della provincia.

Art. 92.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, di cui all'art. 219 della legge, saranno trasmessi al prefetto in estratti distinti per ogni singolo oggetto ed in duplice copia.

Una delle copie dovrà conservarsi nell'archivio della prefettura.

Art. 93.

Nella sessione ordinaria il prefetto farà iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio provinciale tutti gli oggetti che riguardano l'interesse generale dello Stato, ai quali il Consiglio provinciale è tenuto di provvedere.

CAPO IV.

Dei locali per le prefetture e sottoprefetture e della relativa mobilia.

Art. 94.

I locali tanto per gli uffizi, quanto per gli alloggi dei prefetti e sottoprefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'articolo 203 della legge debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, non che al grado ed all'importanza dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

Art. 95.

Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire, non sono comprese e perciò restano a carico dei prefetti e sotto prefetti:

1. Le argenterie;
2. Le biancherie;
3. Le carrozze ed oggetti relativi.

Art. 96.

Sorgendo per parte delle rappresentanze provinciali obiezioni intorno a richiesta di mobilia, ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali, il prefetto deve riferirne al Ministero dell'interno.

Quando il Ministero approvi la richiesta del prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare e in caso di rifiuto procede in conformità delle disposizioni richiamate nel capo terzo del presente regolamento.

Art. 97.

Il prefetto ed i sottoprefetti hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffizi ed alloggi.

Quando occorrano riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale, affinchè provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

Art. 98.

A cura della Deputazione provinciale, si farà in contraddittorio del prefetto o dei sottoprefetti un regolare inventario in triplice originale, uno da rimettersi al Ministero dell'interno, gli altri agli archivi del Consiglio provinciale e della prefettura o sottoprefettura.

L'inventario sarà riveduto una volta all'anno e del relativo verbale sarà trasmessa una copia al Ministero dell'interno.

Art. 99.

Tra l'antico ed il nuovo funzionario, o chi per essi, si procederà ad una ricognizione dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi, coll' intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo, e del verbale delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante dovrà presentare formale istanza, perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto sarà tenuto responsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 100.

Sono applicabili ai contratti stipulati dalle amministrazioni provinciali a cui si riferisce l'art. 226 della legge le disposizioni dell'art. 76 del presente regolamento.

Art. 101.

Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio provinciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate cogli atti della sessione ordinaria.

Non si pubblicheranno le deliberazioni annullate.

Art. 102.

Nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, previsto dall'art. 269 della legge, spetta alla Commissione straordinaria di compiere anche gli atti di cui è cenno nell' art. 189 della legge.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI.

Art. 103.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera, ed il Consiglio provinciale nella sessione ordinaria procederanno, in conformità dell'art. 229 della legge, all'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell' intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, si toglieranno dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, in numero corrispondente ai posti vacanti.

Art. 104.

Quando, per morte o per altra causa siansi resi vacanti, al momento delle elezioni, posti di consiglieri provenienti dalle elezioni generali, i consiglieri morti o scaduti si computano nel quinto da surrogarsi.

Ove il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti; ma si intendono eletti per un quinquennio e scadono per anzianità quelli che ottennero maggior numero di voti fino al compimento del quinto. Gli altri consiglieri eletti si considerano come surrogati a coloro che provenivano dalle elezioni generali e sono perciò soggetti all'estrazione annuale.

Art. 105.

I consiglieri entrano in carica nel giorno indicato dall' articolo 237 della legge quand' anche la loro elezione sia contestata.

Art. 106.

Quando il Consiglio è ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri, il prefetto deve ordinare la surrogazione straordinaria dei consiglieri.

Nel caso di surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, gli eletti entrano in carica nella prima adunanza che ha luogo dopo l' elezione.

Art. 107.

Se le elezioni fossero annullate prima dell'apertura della tornata autunnale, la tornata deve aprirsi coll'intervento dei consiglieri scaduti.

Art. 108.

Se le elezioni fossero annullate dopo l'apertura della tornata autunnale, i consiglieri eletti non possono prendere parte alle deliberazioni del Consiglio se non hanno reclamato contro la decisione del Consiglio comunale.

Art. 109.

L'assessore eletto straordinariamente in surrogazione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori in carica.

Art. 110.

Le Giunte e le Deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri e quando non sono aperte le sessioni dei Consigli anche di quelle dei consiglieri.

Tanto le Giunte che le Deputazioni non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate.

Art. 111.

L' incompatibilità o la decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore o di deputato provinciale, è dichiarata d'ufficio, rispettivamente dai Consigli comunali e provinciali, dalle Giunte e dalle Deputazioni, nella prima adunanza successiva al giorno in cui si è verificata la condizione prevista dalla legge.

Art. 112.

Nell'esame e giudizio dei conti provinciali se la Corte dei conti riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dal Consiglio provinciale, o che ne contrassero l'impegno, oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla Deputazione provinciale non ebbero la ratificazione del Consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori, previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. 113.

La decisione della Corte dei conti deve per atto di usciere essere notificata alle persone dichiarate responsabili delle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine pel rimborso delle somme alla cassa provinciale.

Art. 114.

La decisione della Corte dei conti diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguita nei trenta giorni da opposizione.

Art. 115.

Non sono comprese fra le spese forzose, delle quali è cenno nell'articolo 238 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno dei consiglieri residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute dei Consigli.

Art. 116.

Il verbale delle adunanze conterrà il nome dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 117.

Il Governo del Re può in qualunque tempo dichiarare con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell' articolo 255 della legge e dei regolamenti contrari alla legge.

Il provvedimento del Re potrà essere preso sopra ricorso o denuncia, come per iniziativa del Governo.

Art. 118.

In caso di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali la spesa del Commissario e della Commissione, di cui all' articolo 269 della legge, è a carico, rispettivamente, dell' erario comunale e provinciale.

Art. 119.

Entro tre mesi dalla data del decreto che metterà in vigore il presente regolamento, i prefetti e sotto prefetti ordineranno i loro uffici nel modo indicato dagli articoli 5. 6. 7. e 9.

TABELLA N° 1.

degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall' Ufficio comunale oltre quelli prescritti da leggi o regolamenti.

1.° Elenco dei Consiglieri comunali, con indicazione della scadenza rispettiva;

2.° Elenco degli assessori, colla stessa indicazione;

3.° Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei decreti dell' autorità relativi alle medesime;

4.° Indice delle deliberazioni della Giunta e relativi decreti dell' autorità;

5.° Indice delle circolari;

6.° Elenco dei diversi inventari esistenti nell' archivio e nell' ufficio;

7.° Elenco delle iscrizioni ipotecarie sì a favore, che contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate a termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare;

8.° Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco, colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;

9.° Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere pervenute all' ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo;

10.° Registro dei mandati comunali;

11.° Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

TABELLA N° 2.

Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge (R. Decreto 25 ottobre 1881 N. 475 (serie 3ª).

1. Manifesti ossia editti	Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai Comuni. Per vendita di tagli di boschi. Per appalto di lavori o di somministranze da farsi dai Comuni. Per appalto di dazi. Per appalti diversi. Per concessioni di qualunque natura.	L. 0,40 per la minuta originale.	L. 0,30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate
2. Incanti	Per ogni atto d'incanto compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il N. 1.	L. 1,50 per l'originale	L. 0,60 per ciascuna copia. Per le copie degli atti L. 0,60.
3. Deliberamenti ossia aggiudicazioni	Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al N. 1 se l'oggetto ascende a L. 100	L. 2.	Per le copie delle inserzioni, se richieste dalle parti, L. 0,10.
	Id. id. » 500	» 3.	Id. id.
	Id. id. » 2,000	» 5.	Id. id.
	Id. id. » 10,000	» 10.	Id. id.
	Se eccede le lire 10,000 e qualunque sia la somma	» 20.	Id. id.
4. Sottomissioni . .	(Anche coll'obbligo di pagamento in favore dei Comuni).	Per l'originale L. 0,60.	Per ciascuna copia L. 0,60.
	Se con presentazione di fideiussore.	Id. » 1,20.	
	Se con fideiussore coll'aggiunta di un approbatore ossia garante	Id. » 1,50.	
5. Scritture estratte dall'archivio . . .	Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali	—	Id. id.
6. Certificati	Per ottenere passaporti o licenze di viaggio sì all'estero che allo interno.	L. 0 20.	Id. id.
	Diversi ed atti di notorietà, esclusi i certificati di sopravvivenza dei pensionati, quando la pensione non ecceda le mille lire annue	» 0,20.	Id. id.
7. Stati di famiglia.	(Esclusi quelli rilasciati per militari, i quali sono gratuiti)	» 0,60.	Id. id.
8. Verbali di conciliazione	In materia demaniale nelle Provincie Napoletane e Siciliane.	Per l'originale L. 1. »	Per le copie L. 0,60.

AVVERTENZE

1. Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse provincie del Regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria o catastale e la competenza de' relativi proventi.
2. Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, ovvero più disposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.
3. In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.
4. Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee e 25 sillabe.
5. Nessun diritto è dovuto per le procure ai Comuni stese dai Segretari stessi, nè per la scrittura di attestati di povertà nè per la legalizzazione ed autenticazione di firme.

N. 3

NORME GENERALI

Per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffizi ed alloggi dei prefetti e sottoprefetti.

A. L'ufficio della prefettura devesi comporre:

1. Per la Giunta provinciale amministrativa, di una sala e di due stanze;

2. Pel prefetto, di una sala di ricevimento, di un gabinetto da lavoro, d'una sala d'aspettazione e d'una anticamera;

3. Pel consigliere delegato e per gli altri consiglieri di prefettura, d'una camera conveniente per ciascuno;

4. Per la segreteria, di tante stanze, quante sono necessarie per contenere comodamente quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura;

5. Per l'archivio, d'un locale vasto che possa servire al bisogno per molti anni e disposto in guisa che l'archivio della leva sia separato dall'altro;

6. Per l'ufficio telegrafico, di un locale capace ed appropriato allo scopo, avente una comunicazione interna coll'ufficio della prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.

B. L'ufficio della sottoprefettura deve avere:

1. Pel sottoprefetto una sala, un gabinetto da lavoro ed un'anticamera;

2. Per la segreteria, un numero di stanze proporzionato al personale determinato dalla pianta organica;

3. Per l'archivio, gli ambienti necessari a norma di quanto è detto per la prefettura;

4. Per l'ufficio telegrafico, un locale idoneo, possibilmente annesso alla sottoprefettura, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico della prefettura.

C. L'alloggio deve constare:

pel prefetto

Di un'anticamera;
Di una prima e seconda sala di ricevimento;
Di cinque camere da letto con accesso possibilmente indipendente;
Di una sala da pranzo con stanza attigua;
Di una cucina e una dispensa;
Di una conveniente guardaroba;
Di un numero sufficiente di camere per alloggiarvi almeno sei persone di servizio;
Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

La Provincia è inoltre tenuta, ogniqualvolta il prefetto ne faccia richiesta, a provvedere una scuderia con camera contigua pel cocchiere, una rimessa per due carrozze ed un locale per i foraggi.

pel sottoprefetto

Di un'anticamera;
Di una conveniente sala di ricevimento;
Di quattro camere da letto, con accesso possibilmente indipendente;
Di una sala da pranzo con attigua stanza;
Di una cucina con dispensa;
Di una conveniente guardaroba;
Di un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio;
Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

I locali per gli uffici e per gli alloggi suindicati debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo centrale con scale ed accessi decorosi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
CRISPI.

Segue Allegato **G** — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro***
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE del.' Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %₀ - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Legato Capra in	Spino d'Adda	Cremona	»	22 83	»	22 83		»
31	Beneficio della SS. Trinità nella ex chiesa di S. Giacomo in . .	Ferrara	Ferrara	»	35 74	»	35 74		»
32	Ufficiatura Maggi nella chiesa pievania di	Cerreto Guidi	Firenze	»	35 28	»	35 28		»
33	Cappella dell'Annunciazione di Maria Vergine in Varna di . . .	Montaione	Id.	»	16 13	»	16 13		»
34	Legato Principe Micaela in . .	Montesantangelo	Foggia	34 37	10 31	24 06	»		»
35	Chiesa Ricettizia di S. Severino Abate in (1)	S. Severo	Id.	»	»	4 49	»		»
36	Legato Savorelli in Montecchio di	Bertinoro	Forlì	»	3 19	»	3 19		»
37	Cappellania Lentini in	Ravanusa	Girgenti	»	151 50	»	151 50		»
38	Legati pii Paoli Pietro in (2) . .	Livorno	Livorno	»	50 40	»	50 40		»
39	Opera pia Pierbenedetti in . . .	Camerino	Macerata	»	611 85	»	611 85		»
40	Capitolo della collegiata di S. Venanzio in	Id.	Id.	2881 52	1716 31	1165 21	»	1° gennaio 1888	2042 35
41	Opera pia della chiesa di S. Giovanni in	Monte S. Martino	Id.	»	4 38	»	4 38		»
42	Legato Anselmi nella chiesa arcipretale dei Ss. Gervasio e Protasio in	Dosolo	Mantova	»	9 90	»	9 90		»
43	Legato Valore Salvatore in . . .	Condrò	Messina	»	7 65	»	7 65		»
44	Legato De Gregorio-Stagno in . .	Messina	Id.	»	36 »	»	36 »		»
45	Diaconato della Cappella della matrice chiesa di	Id.	Id.	»	4 78	»	4 78		»
46	Beneficio dei Ss. Stefano e Lucia nella chiesa di S. Lorenzo in (3)	Lodi	Milano	»	3 34	»	3 34		»
47	Fidecommissarìa Catalano Giuseppe e Giacomo in (4)	Chiusa Sclafani	Palermo	»	41 12	»	41 12		»
48	Cappellania di S. Rosalia in . .	Collesano	Id.	»	18 98	»	18 98		»
49	Legato Calabrese Salvatore in. .	Partinico	Id.	»	22 16	»	22 16		»
50	Beneficio di S. Carlo nella parrocchiale di	Fornovo Taro	Parma	»	16 10	»	16 10		»
51	Beneficio della Beata Vergine del Carmine in (5)	Casorate Primo	Pavia	»	24 28	»	24 28		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 46 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 3 giugno 1886, n. 3933 (Serie 3ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 110 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 26 giugno 1887, n. 4864 (Serie 3ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 152 dell'allegato *C* annesso al R. decreto 21 maggio 1871, n. 396 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
(Continuazione, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 10, 11 e 12 giugno, nn. 137, 138, 139).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	408 77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	670 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	717 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	327 84
»	»	»	53 20	53 20	»	7 02	7 02	46 18	186 75
»	4 03	8 98	76 33	89 34	» 79	10 08	10 87	78 47	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	64 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2712 61
»	»	»	»	»	»	»	»	»	557 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2927 47
»	1420 86	2144 70	19461 51	23027 07	188 79	2568 92	2757 65	20269 42	10095 51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	89 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	177 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	155 48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	644 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	85 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	7 25
»	»	»	»	»	»	»	»	»	835 77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	339 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	450 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	327 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	52 69

(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 175 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 22 dicembre 1877, n. 4251 (Serie 2ª).
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 186 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 27 dicembre 1874, n. 2323 (Serie 2ª).

Segue Allegato G — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Legato Baldieri nella parrocchiale di Cantalupo in	Bevagna	Perugia	366 98	110 09	256 89	»		»
53	Altare di S. Giuseppe nella chiesa parrocchiale di Passignano in .	Campello	Id.	21 11	6 33	14 78	»		»
54	Cappella o legato Orlandini in S. Giacomo di	Citerna	Id.	»	3 99	»	3 99		»
55	Legato Benucci in	S. Agata Feltria	Pesaro e Urbino	»	1 68	»	1 68		»
56	Legato Baldini nell'oratorio di S. Giuseppe in	Borgonovo	Piacenza	»	3 98	»	3 98		»
57	Beneficio coadiutoriale Caccia in Vigolo Marchese di	Castell'Arquato	Id.	»	31 26	»	31 26		»
58	Canonicato Ruggero Caccia nella cattedrale di	Piacenza	Id.	73 42	»	73 42	»		»
59	Beneficio di S. Tommaso Apostolo in Belvedere di (1).	Suvereto	Pisa	7 05	7 86	»	» 81		»
60	Fondazione Sertorio nella collegiata di	Pieve di Teco	Porto Maurizio	»	12 »	»	12 »		»
61	Legato Poggi Zacagnoni nella chiesa di S. Bernardino in	Lugo	Ravenna	»	15 96	»	15 96	1° gennaio 1888	»
62	Legato Canuti Tommaso nella chiesa di S. Giacomo in	Id.	Id.	66 16	28 85	37 31	»		»
63	Canonicato Rinaldi nella collegiata di S. Michele Arcangelo in . .	Canino	Roma	190 70	88 72	101 98	»		»
64	Opera pia del Purgatorio in . .	Celleno	Id.	178 49	53 55	124 94	»		»
65	Canonicato 2° della Disciplina nella collegiata di	Soriano	Id.	31 52	44 05	»	12 53		»
66	Clero Ricettizio di S. Nicola in (2)	Campora	Salerno	11 41	3 42	7 99	»		»
67	Cappellania Addes-Sardo in . .	Luras	Sassari	»	154 39	»	154 39		»
68	Prima mezza Cappellania Donna Lucia Tedde in	Nulvi	Id.	»	34 70	»	34 70		»
69	Legato Cabras in	Id.	Id.	»	18 06	»	18 06		»
70	Cappellania Benintende Simone in	Buccheri	Siracusa	»	9 59	»	9 59		»
71	Cappellania Vanelles Giovanni in .	Siracusa	Id.	»	4 46	»	4 46		»
72	Cappellania Brancato Salvatore in	Id.	Id.	»	15 30	»	15 30		»
73	Beneficio Grazielo in Caspano di (3)	Civo	Sondrio	»	6 66	»	6 66		»
74	Cappellania di S. Nicola nella collegiata di S. Orso in (4) . . .	Aosta	Torino	112 75	33 82	78 93	»		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 37 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 6 agosto 1876, n. 3311.
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 100 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 9 luglio 1874, n. 2040 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	698 60	698 60	»	92 22	92 22	606 38	1938 19
»	»	»	44 91	44 91	»	5 93	5 93	38 98	109 42
»	»	»	»	»	»	»	»	»	81 10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	34 14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	80 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	598 62
»	»	»	207 21	207 21	»	27 35	27 35	179 86	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	152 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	214 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	321 37
»	»	»	32 44	32 44	»	4 28	4 28	28 16	540 55
»	»	»	1059 17	1059 17	»	139 81	139 81	919 36	362 77
»	»	»	396 34	396 34	»	52 32	52 32	344 02	605 26
»	»	»	»	»	»	»	»	»	163 45
»	»	»	38 57	38 57	»	5 09	5 09	33 48	45 81
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3112 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	705 27
»	»	»	»	»	»	»	»	»	367 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	191 92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	90 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	310 97
»	»	»	»	»	»	»	»	»	14 45
»	»	»	60 51	60 51	»	7 99	7 99	52 52	»

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 290 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 1 agosto 1875, n. 2677 (Serie 2a).

(4) Inscrizione suppletiva - vedi n. 546 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 21 dicembre 1873, n. 1763 (Serie 2a).

(Continua)

Il Numero **MMMCCCLVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 marzo 1889, con cui la Deputazione provinciale di Genova divisò di proporre lo scioglimento della Congregazione di Carità nel comune di Sarzana, in seguito alle irregolarità riscontrate, mediante apposita inchiesta, nell'azienda del locale Ospedale civile di S. Bartolomeo, da essa Congregazione amministrato;

Visti gli atti dell'accennata inchiesta, e ritenuto che le risultanze della medesima sono tali da giustificare l'adozione del proposto provvedimento;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862, N. 753, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Sarzana è disciolta, e la temporanea sua gestione sarà affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCLVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi alla amministrazione della Congregazione di Carità di Spello (Perugia) dai quali risulta che, per fatto dei componenti della Congregazione stessa, l'andamento delle dipendenti Opere Pie è gravemente compromesso;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 11 marzo corrente anno, per lo scioglimento di detta Congregazione;

Vista la legge 3 agosto 1862, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Spello è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento della Pia Amministrazione entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCLVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda della Società protettrice degli scolari poveri in Milano per la sua erezione in Corpo morale sotto il titolo « Scuola e Famiglia » e per l'approvazione del relativo Statuto organico;

Veduti gli atti dai quali consta che la detta Società, constituitasi in Milano nel 1886, possiede un capitale fisso di L. 14,600 importo delle azioni perpetue, più un annuo reddito di L. 2500 risultante dalle iscrizioni dei soci triennali;

Veduta la relativa deliberazione 23 novembre 1888 della Deputazione provinciale di Milano;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento dello stesso anno sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera Pia « Scuola e Famiglia », istituita in Milano dalla Società protettrice degli scolari poveri, è eretta in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico della suddetta Opera Pia con la data 12 aprile 1889 composto di dodici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCLIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza a Noi prodotta dal prefetto della provincia di Bologna per ottenere che sia eretta in Corpo morale la nuova Opera Pia fondata a di lui iniziativa in quella città col titolo di *Istituto Antirabico* per la cura preventiva della rabbia, secondo i più recenti metodi scientifici, e sia in pari tempo approvato lo Statuto organico per l'amministrazione di detta Opera Pia;

Visti gli atti e documenti esibiti a corredo della domanda, da cui risulta che l'erigendo Istituto è provvisto di mezzi sufficienti al normale adempimento del suo benefico scopo;

Visto lo schema dello Statuto organico suddetto in data 20 aprile 1889;

Vista la deliberazione 23 aprile 1889 della Deputazione provinciale di Bologna;

Visto l'art. 25 della legge 3 agosto 1862, N. 753, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto Antirabico, fondato nella città di Bologna ad iniziativa del prefetto di quella provincia, è eretto in Corpo morale e sarà amministrato in base all'anzidetto Statuto organico in data 20 aprile 1889, composto di 19 articoli, che viene da Noi approvato, e sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCLXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda 25 gennaio 1889 della Congregazione di Carità di Imola, in provincia di Bologna, diretta ad ottenere la erezione in Corpo morale dell'Opera Pia Cardinali istituita col testamento del fu avvocato Alfredo Cardinali in data 4 febbraio 1887 allo scopo di sussidiare secondo le norme della Presidenza quei dementi del circondario d'Imola, i quali, finita la cura, fossero privi di mezzi o non ne avessero a sufficienza per mantenersi e bene istruirsi ed educarsi;

Ritenuto che con l'eredità Cardinali, la di cui accettazione è stata già autorizzata, l'Opera Pia ha i mezzi sufficienti per adempiere al suo scopo;

Visto lo Statuto organico della nuova Opera Pia, presentato per la approvazione dalla amministratrice Congregazione di Carità;

Visto il voto della Deputazione provinciale di Bologna del 16 luglio 1888;

Vista la legge 3 agosto 1862, e relativo regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera Pia Cardinali di Imola avente origine dal testamento 4 febbraio 1887 del fu avvocato Alfredo Cardinali è eretta in Ente morale.

È approvato lo Statuto organico della detta Opera Pia, composto di n. 10 articoli, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M. *in udienza del 6 giugno 1889 del Ministro d'Agricoltura Industria e commercio sul decreto proposto per lo scioglimento della Camera di commercio ed arti di Milano.*

Sire,

Un forte dissidio è sorto non ha guari nel seno della Camera di commercio ed arti di Milano, la cui Amministrazione fu sempre fra le più operose e le più benemerite della nazionale economia. Da tale dissidio ebbero origine le dimissioni di una parte dei consiglieri di essa, che ridussero quella rappresentanza, che dovrebbe essere composta di ventuno, all'esiguo numero di nove componenti.

In esecuzione dell'art. 21 della legge del 6 luglio 1862, N. 680, furono chiamati a sostituire i consiglieri dimissionari i candidati che nelle elezioni precedenti avevano conseguito maggior numero di voti; ma pur con questo mezzo il numero dei componenti la Camera non ha potuto elevarsi a più di dodici. Delle elezioni precedenti non esistono che altri cinque candidati, i quali conseguirono un numero di voti così esiguo che non potrebbero in alcuna guisa costituire la espressione della volontà degli elettori votanti; come, del resto, fu sempre ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa.

È sembrato allo scrivente che la presente situazione non sia utile al prestigio di quella istituzione ed agli interessi che essa è chiamata a rappresentare presso il Governo, e che convenga far appello al suffragio degli elettori affinchè la ricostituiscano nella pienezza delle sue forze.

In questo avviso concordano il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, onde è che io ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà il decreto con cui la Camera di commercio di Milano è sciolta e gli elettori sono convocati entro breve tempo a ricostituirla.

Il Numero **MMMCCCLXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge del 6 luglio 1862, N. 680;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio ed Arti di Milano è sciolta.

L'avv. Pirro Aporti è nominato R. Commissario per l'amministrazione di essa fino all'insediamento della nuova Camera.

Art. 2.

Le elezioni generali per la ricostituzione della Camera suddetta avranno luogo il giorno di domenica 14 luglio p. v. e l'insediamento degli eletti si effettuerà la domenica successiva 21 luglio p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1889.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

BOLLETTINO N. 21

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 20 al 26 maggio 1889

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 4 bovini, morti, a Busca, Centallo e Cuneo.

Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Cuneo.

Alessandria — Forme tifose dei bovini: una, letale, a Castagnole Lanze.

Regione II. — Lombardia.

Sondrio — Resta ancora qualche ovino scabbioso a Talamona, Tartano e Ciro.

Bergamo — Carbonchio essenziale: un bovino, morto, a Martinengo.

Brescia — Id: 2 bovini, con un morto, a Gavardo.

Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Pontevico.

Tifo petecchiale dei suini: 1, a Pontevico.

Mantova — Carbonchio: 1, letale, a Bozzolo.

Regione III. — Veneto.

Verona — Febbre aftosa: 1 caso sospetto, a Castelletto di Brenzone.

Belluno — Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Giustina.

Udine — Id: 2 bovini, morti, a Pasian.

Scabbie degli ovini: 12, ad Aviano.

Treviso — Carbonchio: 1, a Farra di Soligo.

Regione V. — Emilia.

Parma — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Parma.

Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 8, con 4 morti, a Casalgrande.

Modena — Id: 1, letale, a Finale; 3, con 2 morti, a Campogalliano.

Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Concordia.

Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 11, con 4 morti, a Bologna, Castelfranco, Sala, Zola, S. Agata.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Macerata — Tifo petecchiale dei suini: 2, a Macerata.

Perugia — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Trevi.

Scabbie degli ovini: seguita a Fara.

Regione VII. — Toscana.

Livorno — Carbonchio: un bovino proveniente da Cagliari, ucciso a Livorno.

Siena — Tifo petecchiale dei suini: 8, con 5 morti, a Chiusi.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbie degli ovini: seguita a Bagno, Campotosto, Cittaducale, Celano, Cocullo, Ortona, Pescina.

Teramo — Rabbie: un bovino, morto, a Montebello.

Lecce — Affezione morvofarcinosa: 1, a Manduria.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Affezione morvofarcinosa: 6 (con 3 abbattuti) a Maddaloni e Cervino, e 1 sospetto a Mola.

Zoppina delle pecore: 6 a Caserta.

Potenza — Scabbie degli ovini: 2 mandre di circa 400 capi a Pomarico.

Regione XI. — Sicilia.

Catania — Scabbie degli ovini: altri casi a Sperlinga.

Affezione morvofarcinosa: qualche altro caso a Riposto.

Roma, addì 7 giugno 1889.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica

L. Pagliani.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 771703 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 25, al nome di Scognamiglio Cecilia fu Luigi, minore, sotto la tutela del sacerdote Giovanni Torrese, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi, a Scognamiglio Maria-Cecilia fu Luigi, ecc. . . . (come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 giugno 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 893294 e N. 293295 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 60 la prima, e per L. 5 la seconda, al nome la prima di Jesu *Elena* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Elisa de Rosa, domiciliata in Napoli; la seconda al nome di Jesu Maria, Luigi ed *Elena* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Elisa de Rosa, domiciliati in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevansi invece intestare la prima al nome di Jesu *Elvira* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Elisa de Rosa, domiciliata in Napoli; la seconda al nome di Jesu Maria, Luigi ed *Elvira* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Elisa de Rosa, domiciliati in Napoli, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 maggio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 812422 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 240, al nome di Scotti *Carlo-Edoardo* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Pietro Scotti, domiciliato in Gamallero (Alessandria), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scotti *Carlo-Domenico* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela ecc., (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 maggio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 707789 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 140, al nome di Padovani *Carlo* fu Tommaso, minore, sotto la tutela di Clementi Francesco, domiciliato in Bormio (Sondrio), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Padovani *Giuseppe-Carlo* fu Tommaso, minore, sotto la tutela di Clementi Francesco, domiciliato in Bormio (Sondrio), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 maggio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè N. 713774 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 600, al nome di Basilii Cesare di Giuseppe, con annotazioni d'usufrutto a favore di Basilii Giuseppe fu Carlo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Basilico Cesare di Giuseppe, con usufrutto a favore di Basilico Giuseppe fu Carlo, rispettivamente vero proprietario ed usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 maggio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 713775 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 600, al nome di Basilii Enrico di Giuseppe, con annotazione d'usufrutto a favore di Basilii Giuseppe fu Carlo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Basilico Enrico di Giuseppe, con usufrutto a favore di Basilico Giuseppe fu Carlo, rispettivamente proprietario e usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 maggio 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 700, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Lucca a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 30 settembre p. v., le loro domande, in carta da bollo da lira 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato del domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 31 maggio 1889.

Per il Direttore della Sanità: S. RISSO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Consiglio Direttivo dei Reali Educatori femminili di Napoli.

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per titoli a due posti d'istitutrici reggenti uno nel 2° e l'altro nel 3° Reale Educatorio di questa città, con l'annuo stipendio di lire 500 oltre al vitto, alloggio ed a tutti gli altri utili della vita interna nei rispettivi istituti ai sensi dello Statuto organico.

Le domande di concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate a questa Presidenza non più tardi del 15 luglio anno corrente corredate dei seguenti documenti indispensabili:

1. Certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto l'anno ventiduesimo e non oltrepassato gli anni trentasette di età.
2. Fede di buona condotta in cui si attesti la specchiata moralità dell'aspirante, e sia indicato che è degna di essere adoperata come istitutrice in uno dei Reali Educatori.
3. Patente normale superiore.

Saranno considerati titoli di merito e di preferenza gli studi compiuti nelle Regie scuole normali o negli Educatori Reali di questa città o di Toscana, i servigi lodevoli prestati negli indicati collegi nella qualità d'istitutrice e la conoscenza del pianoforte e della lingua francese.

Napoli, 29 maggio 1889.

Il Presidente: GIUSEPPE REGA
Senatore del Regno.

Il Segretario del Consiglio
CAMILLO CAMMAROTA.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Visti gli articoli 107, 108, e 109 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, N. 1103;

Veduta la tabella annessa al R. decreto in data 27 maggio 1888;

Veduta la nota ministeriale del 18 corr. div. 6, sez. 2ª, N. 6256-148, colla quale autorizza aprirsi il concorso per l'esame d'alunno gratuito per un numero di posti maggiore di quello che al presente possa già trovarsi vacante nelle diverse cancellerie;

Inteso il signor procuratore generale;

Decreta:

È aperto il concorso a 14 posti di alunno gratuito nel distretto della Corte d'appello di Bologna.

L'esame, di quelli che verranno ammessi, avrà luogo presso i Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna nei giorni 8 e 9 del pross. venturo mese di luglio.

Nel primo giorno verserà sulla composizione italiana e sull'aritmetica; nel secondo giorno sulla procedura civile e penale, sull'ordinamento giudiziario e relativi regolamenti, per quanto concerne il servizio di cancelleria, e non potrà durare più di sei ore per ciascun giorno.

Gli aspiranti dovranno presentare la loro domanda in carta da bollo da cent. 60 al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione risiedono per l'ammissione all'esame, non più tardi del 20 giugno prossimo facendone deposito nella cancelleria del detto Tribunale.

All'istanza dovranno essere uniti i documenti che comprovino:
a) che l'aspirante ha compiuto l'età d'anni 18 e non supera i 30;
b) che è cittadino del Regno;
c) che è di sana costituzione fisica;
d) che non è stato condannato a pene criminali, nè a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni specie, e sotto qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, nonchè per i reati contro il buon costume, salvo i casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 del Codice di procedura penale;
e) che non è in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura;
f) che non è in istato d'interdizione od inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione;
g) che ha conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Si avverte che nel deliberare sul merito degli elaborati si terrà pure conto della calligrafia.

Bologna, 24 maggio 1889.

Il primo presidente
DE LECTIS.

REGINI, *cancelliere.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 12 giugno 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì		= 759, 8
Umidità relativa a mezzodì		= 41
Vento a mezzodì		SW.
Cielo		coperto.
Termometro centigrado	massimo	= 26°, 9
	minimo	= 15°, 7

12 giugno 1889.

EUROPA.

Pressione generalmente uniforme intorno 760. Arcangelo 753; Costantinopoli 764.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso; pioggie temporali continente e Sardegna; venti generalmente deboli; temperatura irregolarmente cambiata.

Stamane cielo sereno Italia inferiore; venti deboli freschi primo quadrante Sicilia, specialmente del secondo altrove. Barometro 760 Siracusa, Cagliari, Napoli, Pola; 761 Sud continente.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente secondo quadrante, cielo vario, nebbioso, qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 12 Giugno 1889.

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,20.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì, che è approvato.

Interrogazione al ministro di agricoltura e commercio.

TITTONI, anche a nome dei deputati Zucconi e Garibaldi Menotti, espone la seguente interrogazione:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio circa la non avvenuta pubblicazione del regolamento per la legge 24 giugno 1888, N. 5489, e circa la necessità di prorogare i termini per l'applicazione della medesima ».

L'oratore dimostra come l'efficacia della legge che aboliva le servitù nelle provincie ex-pontificie dipenda in gran parte dalla bontà del regolamento; nel quale dovrebbero essere stabilite: la non perentorietà dei termini per la formazione degli elenchi e per i reclami; la procedura per i reclami e le spese relative; nonchè le norme relative alle affrancazioni, specialmente in quanto concerne i dominii collettivi.

AMADEI, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, dichiara che nelle provincie cui la legge si riferisce la compilazione degli elenchi è già a buon punto e che il regolamento è ora innanzi al Consiglio di Stato. Aggiunge che, secondo il predisposto regolamento, i termini per la pubblicazione degli elenchi e per i reclami non sono perentori e che la procedura è lasciata in facoltà degli arbitri. Ma non è ancora stabilito se e quale indennità competa alle Giunte; e, per quanto concerne i dominii collettivi, il Governo presenterà il disegno di legge prescrittogli da un ordine del giorno della Camera.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, accetta il disegno di legge della Commissione, riservandosi di proporre un emendamento all'art. 4.

FORTUNATO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(I primi tre articoli sono approvati senza discussione).

GIOLITTI, ministro del Tesoro, all'art. 4 propone che alle parole: *Società di operai*, si sostituiscano le altre: *Associazioni cooperative di operai* al fine di non permettere a Società di mutuo soccorso di farsi assuntrici di opere pubbliche, e di non ammettere al beneficio di questa legge coloro che potrebbero formare una Società civile anche senza essere operai.

COSTA ANDREA è lieto sia stata presentata questa legge che è modesta, ma che può essere feconda di buone conseguenze; e si associa all'emendamento proposto dall'onorevole ministro, augurandosi che il Governo voglia completare questa utile disposizione, e renderla quanto più sia possibile efficace.

ARMIROTTI si unisce alle considerazioni dell'onorevole Costa e approva l'emendamento proposto dall'onorevole ministro del Tesoro.

CAVALLETTO accetta anch'esso la proposta del ministro del Tesoro, pregando che sia semplificato l'attuale sistema che si usa pei pagamenti, e da cui scaturiscono deplorevoli ritardi.

MORELLI prega il ministro di dichiarare se si intende che queste associazioni possano presentarsi alle licitazioni private senza deposito. Chiede poi che, col bilancio consuntivo, si presenti l'elenco dei contratti fatti in questa forma.

DE ZERBI propone che si mantenga la dizione: « Società operaie », nelle quali sono comprese le associazioni cooperative, per estendere a tutti il beneficio di questa legge e non limitarlo alle sole Associazioni cooperative.

Non crede al pericolo per le Società di mutuo soccorso, le quali hanno uno scopo ben determinato dalla legge. E quindi insiste nella sua proposta per tutelare la libertà personale degli operai.

ODESCALCHI si unisce all'emendamento proposto dal Ministero. Domanda poi come si farà a decidere, per certi appalti, se predomini il valore della materia o quello della mano d'opera: e quindi prega il ministro di studiare la questione per togliere ogni dubbio.

ARMIROTTI risponde all'onorevole De Zerbi che non hanno fondamento pratico le sue osservazioni, e che, per garanzia maggiore, si potrebbe in ogni modo dire: Associazioni cooperative di lavoro.

FERRARIS accetta la proposta del ministro del Tesoro, con l'emendamento dell'onorevole Armirotti; che cioè si dica: Associazioni cooperative di lavoro legalmente costituite fra operai.

SANGUINETTI ADOLFO crede fondato il dubbio posto innanzi dall'onorevole Morelli a proposito della licitazione privata, e propone che questa parola sia soppressa. Siccome poi è grave la questione sollevata intorno alle associazioni, propone che l'articolo sia rimandato alla Commissione perchè proponga una nuova formola.

VACCHELLI, relatore, dice che bisogna mantenere la parola *licitazione* per ammettere la legittima concorrenza che può avvenire fra diverse Società cooperative; e che non è fondato il dubbio intorno al deposito, essendo esso risoluto dalla tassativa disposizione contenuta nell'ultimo inciso dell'articolo. Accetta poi che si debba, coi bilanci consuntivi, presentare un elenco dei contratti stipulati per effetto di questa legge.

Risponde alle osservazioni degli onorevoli Cavalletto e Odescalchi, e dichiara che, personalmente, è favorevole all'emendamento proposto dal ministro, ma che a questo concetto si mostrò contraria la maggioranza della Commissione. Non ha nemmeno difficoltà di accettare il sotto-emendamento proposto dall'onorevole Ferraris.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, dichiara che la prevalenza della mano d'opera sul valore della materia, è facilmente calcolabile con apprezzamenti che occorre lasciare alla libertà d'azione del Governo; che terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Cavalletto quanto all'utilità di semplificare il sistema dei pagamenti; che non occorrerà deposito per questi contratti anche in caso di licitazione; che si potrà unire l'elenco dei contratti al bilancio consuntivo.

Conviene con l'onorevole Ferraris di dovere escludere dai benefici di questa legge le Associazioni di consumo, e non ha difficoltà ad accettare che si dica esplicitamente trattarsi di Associazioni cooperative di lavoro.

Non può accettare per ultimo che sia soppressa la parola « licitazione » per le ragioni addotte dal relatore.

PRESIDENTE legge il seguente emendamento proposto al primo comma:

« Possono stipularsi a licitazione ed a trattative private contratti per appalto di lavori con Associazioni cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite fra operai, purchè, ecc.

« Garibaldi Menotti, Ferraris, Peyrot, Armirotti, Bobbio, Sanguinetti Adolfo, Galimberti, Berti, Delvecchio, Chiapusso, Costa Andrea, Fortunato, Sacchi, Panattoni, Odescalchi, Ferrari Luigi, Bovio ».

MORELLI prende atto delle dichiarazioni del Governo.

FLORENZANO si compiace che la Commissione abbia soppresso le parole: *sentito il Consiglio di Stato.* Avrebbe poi voluto che il beneficio della legge presente fosse esteso a tutte le Società di operai, senza le limitazioni che si stabiliscono col dire: Associazioni cooperative, le quali esistono soltanto in alcune provincie del Regno. (Bene! — Commenti — Rumori).

Con l'emendamento accettato dal Governo, si crea una condizione di privilegio per poche associazioni già costituite. (Approvazioni e rumori).

DEL GIUDICE solleva la questione pregiudiziale, non credendo autorizzato il relatore a ritirare un articolo approvato dalla Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Il relatore ha detto che parlava per suo conto.

DEL GIUDICE. In ogni modo mi associo alle considerazioni dell'onorevole Florenzano, perchè ci sono già troppe sperequazioni in Italia senza che ci sia bisogno di crearne altre.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, accetta l'emendamento degli onorevoli Garibaldi e altri.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento proposto al primo comma.

(È approvato: ed è approvato il complesso dell'articolo quarto ed ultimo).

La seduta termina alle 12,10.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del ministro della istruzione pubblica con la quale si risponde ad una petizione relativa alle vivisezioni che si praticano nelle scuole di veterinaria.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

INDELLI, dopo aver applaudito alle parole con le quali l'onorevole relatore raccomanda l'ordine del giorno relativo alle convenzioni marittime, dichiara che, non potendosi associare al desiderio espresso ieri dell'on. Ferraris, che la Camera approvi i capitolati prima delle convenzioni, non ritenendolo un desiderio praticamente attuabile, riterrebbe più giovevole allargare il termine stabilito per la pubblicazione preventiva dei capitolati, estendendolo così da lasciar tempo alle Società di procacciarsi i capitali ed il materiale necessarii.

MORELLI desidera che sia ripristinato l'approdo a Scalea dei vapori della Società di navigazione generale, dimostrando l'importanza di quella spiaggia, centro d'importanti commerci, e la necessità di accordare ai molti comuni che vi fanno capo almeno questo mezzo di comunicazione.

GIORDANO-APOSTOLI si unisce all'on. Garavetti nel raccomandare che siano sollecitamente adottati quei provvedimenti che valgano a rilevare la Sardegna dalle misere condizioni in cui si trova; primo tra essi la sistemazione dei servizi marittimi ed il ribasso dei noli.

NASI richiama l'attenzione del ministro sulle difficilissime condizioni d'approdo nell'isola di Pantelleria, e raccomanda che all'attuale barca a vela, destinata al servizio postale fra quell'isola e la Sicilia, sia sostituito un bastimento a vapore.

CARNAZZA-AMARI nota la grandissima importanza che la Sicilia ha nella somma generale del commercio marittimo, e reclama dal Governo un provvedimento che obblighi la Navigazione Generale a toccare il porto di Catania nei viaggi stabiliti coll'America del Sud: e altre disposizioni che o col ribasso dei noli o in qualsiasi maniera possano temperare la gravissima crisi che travaglia la Sicilia, specie nella parte meridionale.

DI SANT'ONOFRIO prega il ministro di preoccuparsi delle anormali condizioni con cui si mantengono le comunicazioni fra Messina e il continente: e uniscesi all'onorevole Sciacca, nel domandare una linea fra Saline-Lipari-Milazzo.

SPROVIERI si unisce alle raccomandazioni dell'onorevole Morelli.

NICOLOSI raccomanda al ministro di provvedere acchè sia aumentato il servizio di navigazione nella linea Italo Platense.

PAPA presenta la relazione sul disegno di legge per autorizzazione di spese straordinarie per la costruzione di nuove opere marittime e lacuali nel dodicennio 1890-91 1901-1902.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, risponde agli onorevoli Garavetti e Giordano-Apostoli che ha sempre preso a cuore le condizioni del commercio della Sardegna, e dice che le premure del Governo presso la Società di Navigazione e quelle ferroviarie hanno avuto questo risultato: che le merci a grande e piccola velocità dirette alla Sardegna e dalla Sardegna provenienti percorreranno il tratto più breve; che si avrà presto una diminuzione del dieci per cento sui noli; e che altri vantaggi si avranno a seconda di altre pratiche che il ministro ha fede di condurre a buon fine; pratiche di cui l'onorevole ministro dà ragione particolareggiata.

Aggiunge che una conferenza deve tenersi fra pochi giorni fra il Governo e le Compagnie ferroviarie e di navigazione, per avvisare ai modi di esaudire i legittimi desiderii manifestati dagli onorevoli Sciacca e Carnazza-Amari.

Dichiara che terrà conto delle raccomandazioni degli onorevoli Del Giudice, Nasi, Morelli, Sprovieri, Di Sant'Onofrio, e che userà tutta la sua influenza per esaudirle.

All'onorevole Nicolosi, poi, dice che la Società Generale rimetterà molto nel primo viaggio che ha intrapreso fra l'Italia ed il Plata per non aver potuto completare il carico; ma spera che questo viaggio sarà seguito da altri, non essendo possibile giudicare da un primo esperimento dell'utilità di una nuova linea commerciale.

Dichiara per ultimo di accettare *prout de jure* l'ordine del giorno proposto dalla Commissione generale del bilancio, a proposito delle nuove convenzioni marittime.

SCIACCA DELLA SCALA, INDELLI e GARAVETTI rispondono alle considerazioni dell'onorevole ministro, insistendo nelle loro raccomandazioni.

FRANCHETTI, relatore, domanda al ministro se i capitolati per le convenzioni saranno pubblicati, indipendentemente da possibili ritardi nel lavoro che deve in proposito compiere la Commissione governativa.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, risponde all'onorevole Franchetti che la Commissione, spera, presenterà il suo lavoro in tempo utile; e che in ogni modo il Governo applicherebbe l'ordine del giorno anche se non fosse presentato.

Prega poi l'onorevole Indelli di non insistere nelle modificazioni proposte all'ordine del giorno medesimo.

FRANCHETTI, relatore, prende atto di questa dichiarazione, non essendo persuaso che la Commissione in discorso possa in tempo utile adempiere al suo compito.

FERRARIS chiede che il Governo, come fu fatto in Germania, presenti preventivamente alla Camera il suo programma per quanto si riferisce al rinnovamento delle convenzioni marittime.

MALDINI osserva all'onorevole Franchetti che la Commissione da lui citata deve render conto soltanto al ministro del suo operato, essendo una Commissione governativa; e aggiunge che essa potrà in brevissimo tempo presentare il risultato dei suoi studi. Dice poi all'onorevole Ferraris che, nello stipulare le nuove convenzioni, è necessario lasciare al Governo la più ampia libertà d'azione.

PRESIDENTE mette ai voti il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

« a pubblicare i capitolati per le nuove convenzioni marittime almeno quattro mesi prima dell'apertura sia dei pubblici incanti, sia delle licitazioni private, sia delle private trattative per le nuove convenzioni;

« a conchiudere e a presentare alla Camera le nuove convenzioni entro il 1890 ».

(E' approvato: e sono pure approvati il capitolo 21 e gli altri fino al 33).

FLORENZANO, al capitolo 34, nota come la spesa pel servizio telegrafico pareggi perfettamente l'entrata, mentre in altri paesi d'Europa si ottiene un avanzo considerevole. Ciò crede dipenda dalle tariffe troppo elevate, superiori a quelle di ogni altro Stato d'Europa e prega il ministro di studiare la questione.

VALLE raccomanda al ministro di modificare il sistema per la promozione ad ispettori telegrafici, ammettendo le promozioni anche per merito.

Prega poi il ministro di ammettere in pianta stabile anche gli straordinari che non abbiano la licenza ginnasiale o che abbiano superato l'età, poichè, se disimpegnano un servizio, si deve supporre che abbiano, anche senza esami, la capacità di compierlo.

RUBINI crede che la diminuzione che si riscontra nelle entrate del servizio telegrafico dipenda da errori nelle previsioni: e questo dice affinchè il ministro, impressionato del fatto, non debba ricercare dove non è la ragione della diminuzione in discorso.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, dice all'onorevole Florenzano che è persuaso che diminuendo la tariffa telegrafica si accrescerà il numero dei telegrammi, ma insieme al ribasso della tariffa vi deve essere un allargamento della rete telegrafica, e perciò bisognano parecchi milioni, il che per ora non è possibile.

Non è esatto poi il dire che la tariffa telegrafica italiana sia la più elevata; nè è esatto che in molte nazioni il provento ricavato dai telegrafi sia maggiore delle spese, perchè in esse i proventi dei telegrafi sono confusi con quelli delle poste.

All'onorevole Valle risponde che una riforma degli ispettori va compresa in quella generale degli organici; ad ogni modo l'onorevole Valle dovrà persuadersi che negli alti gradini della gerarchia burocratica il merito va preferito all'anzianità. Quanto agli straordinari poi è necessario che lo Stato si riservi alcune garanzie prima di ammetterli tutti in servizio.

Dà poi schiarimenti all'onorevole Rubini circa alla diminuzione dell'entrata delle poste e dei telegrafi che egli ha posta in rilievo; questa diminuzione è legata con la crisi economica, che si risente in tutto il paese.

RUBINI ringrazia l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha dato.

(E' approvato il capitolo 34).

LUGLI parla sul capitolo 35, raccomandando la sorte delle telegrafiste ausiliarie; le quali sono sempre in condizione peggiore degli impiegati straordinari, perchè se sono ammalate viene loro trattenuto lo stipendio.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, riconosce le benemerenze delle telegrafiste, dichiara che è favorevole a concedere loro la facoltà di contrarre matrimonio, però non può dare ancora promesse precise riguardo all'ammetterle in pianta.

LUGLI ringrazia il ministro ed insiste perchè si assicuri la sorte delle telegrafiste.

(È approvato il capitolo 35).

VOLLARO domanda perchè negli uffici postali dei piccoli comuni non si ammettano le donne, richiama anche l'attenzione del ministro sui fattorini telegrafici, che sono troppo ragazzi e non presentano sufficienti garanzie.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, dice che Uffici di terza classe sono ora affidati alle donne nè ha intenzione di togliere ad esse questa incombenza; risponde poi che i fattorini non sono tutti ragazzi, ci sono anche quelli anziani: e che del resto una riforma della loro organizzazione bisogna che sia molto studiata.

(Sono approvati i capitoli dal 36 al 60 e lo stanziamento complessivo in lire 54,394,311 15 ed è approvato l'articolo unico del disegno di legge).

PRESIDENTE interroga la Camera se non convenga rinviare a domani la votazione a scrutinio segreto del bilancio delle poste e dei telegrafi e gli altri disegni di legge approvati per alzata e seduta.

(Così resta stabilito).

Discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

CAVALLETTO raccomanda che si sia più rigorosi negli esami per l'ammissione nella carriera centrale e provinciale e che non si nominino se non coloro che hanno avuto una graduatoria, che non li esclude dal numero dei posti messi in concorso.

Sa di un concorso per 60 posti, il quale poi si risolvette con l'ammettere ben 90 concorrenti.

Raccomanda poi vivamente che in questi concorsi si mantenga il più assoluto segreto sui temi.

Richiama ancora l'attenzione dell'onorevole ministro sugli impiegati straordinari, e non sa approvare il provento, che si ricava dall'araldica, la quale definisce un vero anacronismo.

Riferisce poi sopra una petizione degli agenti ausiliari della pubblica sicurezza, la trova in genere ingiustificata, e non sa persuadersi come questi agenti ausiliari abbiano quelle funzioni, che essi vantano nella petizione.

Ringrazia da ultimo l'onorevole ministro di avere innalzato il capitolo, che contiene i fondi per soccorrere i vecchi patriotti, inabilitati al lavoro.

FORTUNATO, associandosi ad una osservazione dell'onorevole Cavalletto, critica una disposizione contenuta nell'art. 9 del Regio decreto del 25 novembre 1888, per la quale si ammettono al concorso per consigliere di Prefettura, anche le persone estranee all'Amministrazione che hanno conseguito la laurea da parecchi anni.

Crede che questa disposizione non faccia che scoraggiare i giovani valenti, che si dànno all'Amministrazione provinciale, e che non sia destinata a migliorarne sensibilmente il personale, perchè coloro che fino a 30 anni hanno cercato di fare l'avvocato senza riuscirvi, non debbono essere molto valenti.

Prega l'onorevole ministro di vedere se non sia il caso di revocare questa disposizione o almeno di applicarla con parsimonia, e si augura che presto una legge regoli la importantissima carriera di concetto nella Amministrazione provinciale.

CRISPI, ministro dell'interno, giustifica la disposizione del decreto sulla quale l'onorevole Fortunato ha fatto le sue osservazioni. Prima che egli arrivasse al posto che ora presiede, le condizioni di ammissione erano molto facili, sicchè l'anno scorso quando si fece il concorso per sotto prefetto fra gli impiegati già in servizio, solo 56 fra circa duecento concorrenti poterono essere promossi a coprire il grado superiore.

Rileva l'importanza del posto di sotto prefetto, sicchè mancando il personale entro l'Amministrazione era necessario che il ministro facesse appello a tutte le forze intellettuali, che può fornire il paese. Del resto, a parità di graduazione, l'impiegato è sempre preferito all'estraneo.

Dice all'onorevole Fortunato che è già pronta per essere discussa dalla Camera la legge sullo stato degli impiegati, già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Riconosce giuste le osservazioni dell'onorevole Cavalletto intorno ai concorsi, ma quanto agli straordinari non può impegnarsi di metterli in pianta stabile; gravi difficoltà vi si oppongono.

Della facoltà di conferire titoli nobiliari egli crede che convenga usare con molta severità e parsimonia, e riservarli soltanto a persone benemerite ed universalmente stimate.

FORTUNATO non nega ciò che ha detto il ministro intorno ai risultati dell'ultimo concorso per consiglieri di Prefettura; ma fa notare che gli ammessi a quel concorso, otto o dieci anni prima, avevano dovuto subire un esame abbastanza difficile.

Quindi bisogna concludere che o il primo esame fu una semplice formalità, ovvero che il rimanere per otto o dieci anni nella carriera di concetto, abbia incretinito quei giovani.

Insiste nel raccomandare al ministro di usare con parsimonia della facoltà concessagli dall'ultimo decreto, di ammettere ai concorsi persone estranee all'Amministrazione.

CAVALLETTO ringrazia il ministro.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Domani si discuteranno i capitoli del bilancio.

La seduta termina alle 6,15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BRUXELLES, 11. — I liberali percorsero, stasera, la città e si recarono in numero di circa 25,000, all'abitazione di Janson.

Furono pronunziate alcune grida di: *Viva il re! vogliamo la dimissione del Gabinetto!*

I dimostranti ruppero i vetri degli Uffici del giornale *Le Patriote*.

Non vi fu alcun altro incidente serio.

VIENNA, 11. — L'imperatore è partito stasera per Monaco di Baviera.

Il principe Nikita e la principessa Militza partirono, stasera, per Trieste, dove il yacht imperiale *Greif*, d'ordine dell'imperatore, li attende per condurli a Fiume. Quivi il principe Danilo ed altre tre principesse del Montenegro li raggiungeranno per proseguire insieme alla volta di Cattaro.

LAS PALMAS, 11. — Il piroscafo *Europa*, della linea *La Veloce*, prosegue per Tangeri, Barcellona e Genova.

NAPOLI, 12. — Il Re e il Principe di Napoli sono giunti alle ore 3,30 ant., S. M. e S. A. R. furono ossequiate dalle autorità alla stazione, donde si recarono alla Reggia.

NAPOLI, 12. — S. M. la Regina, dopo ricevuto in udienza particolare donna Elena Cairoli, si recò a visitare l'onorevole Benedetto Cairoli.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 giugno 1889

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0|0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	93 05 p. f. c.
RENDITA 5 0|0 seconda grida	—	—	—	97 87 1|2	97 87 1|2	»
Detta 3 0|0 prima grida	1. aprile 1889	—	—	»	»	»
Detta 3 0|0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0|0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild	1. giugno 1889	—	—	»	»	99 50 [1]
Obbligazioni municipali e credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0|0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0|0 prima emissione	1. aprile 1889	500	500	»	»	470
Dette 4 0|0 seconda emissione	(1) »	500	500	»	»	»
Dette 4 0|0 quinta emissione						
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	467
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500	»	»	482
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1|2 0|0	»	500	500	»	»	502
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	789 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	619 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	150	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2050 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1169
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	626
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	812
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	375 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	497
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	497 »
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	769 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gas Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1130 »
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	85
Dette Società per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	180 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. aprile 1889	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	439 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	520 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	105 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0|0, Emissione 1887 e 1888	(2) 1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1. aprile 1889	500	500	»	»	496 50
Dette Società Immobiliare 4 0|0	»	250	250	»	»	217
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0|0	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. aprile 1889	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 50
	Parigi	Chèques	»	»	100 30
2 1|2	Londra	90 g.	»	»	25 10
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 26 giugno
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 5 0|0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (st...) 1300, 1298, 1297 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1745, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 339 1|2, 340, 338 1|2, 338, 337 1|2,
Az. Soc. Immobiliare 765, fine corr.
Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 274, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 262, 261, fine corr.

[1] Ex L. 2 17.
(1) 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione — (2) Emissione 1887-88-89.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 11 giugno 1889:

Consolidato 5 0|0		L. 97 682
Id.	5 0|0 senza la cedola del semestre in corso	» 95 512
Id.	5 0|0 nominale	» 62 187
Id.	5 0|0 senza cedola	» 60 895

V. TROCCHI, Presidente.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*